

Corte di Appello di Roma – sez. lavoro

RICORSO in APPELLO

per

.....

contro

.....ciascuno rappresentato e difeso dall'avv.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Avverso la sentenza del Tribunale depositata il e
notificata il

..... ciascuno collaboratore scolastico transitato dal
1/1/2000 nei ruoli del personale A.T.A. ex art. 8 della L. 124/1999,
hanno chiesto la corresponsione da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione della indennità di produttività, prevista dagli artt. 15 e 17
del CCNL Enti Locali 1998/2001, pari a complessivi euro 6.533,17
oltre interessi e rivalutazione più spese diritti ed onorari spese
generali, C.A. ed IVA come per legge da distrarsi.

In particolare,hanno lamentato che dall' 1/1/2000, data del
passaggio ai ruoli statali, non hanno più percepito l'indennità
suddetta.

Il Tribunale di accoglieva ciascuna pretesa azionata in sede
monitoria con conseguente condanna dell'amministrazione al
pagamento della suddetta indennità nella misura quantificata in
ricorso.

Proponeva opposizione avverso ciascun decreto ingiuntivo il Ministero della Pubblica Istruzione deducendo l'infondatezza delle avverse pretese.

Il Tribunale, riunite le cause, dichiarava tardiva l'opposizione sulla base della seguente motivazione *“l'opposizione è inammissibile, per inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c.*

Il primo decreto ingiuntivo opposto n. 2927/08 risulta infatti notificato in data 20.5.2008 e l'opposizione depositata il 11.7.2008, ben oltre il termine di 40 giorni fissato da tale norma per la sua proposizione. Il secondo decreto ingiuntivo opposto n. 3178/08 risulta infatti notificato in data 23.5.2008 e l'opposizione depositata il 11.7.2008, ben oltre il termine di 40 giorni fissato da tale norma per la sua proposizione. giurisprudenza assolutamente costante gli effetti dell'opposizione si producono dal deposito in cancelleria dell'atto nel rispetto dei termine di cui all'art.641 cpc.

La ritenuta inammissibilità del ricorso esime da ogni valutazione nel merito delle pretese creditorie. L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile

Avverso detta sentenza propone appello l'amministrazione in epigrafe indicata per le seguenti ragioni in

FATTO E DIRITTO

I decreti ingiuntivi risultano notificati da controparte solo in data (cfr. fascicolo precedente grado ove risultano ritualmente depositati), sì che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, l'opposizione depositata dalla scrivente avvocatura in data 11 luglio 2009 risulta tempestiva.

Presumibilmente il termine computato dal giudicante si riferisce ad una notifica effettuata direttamente presso l'amministrazione

(presumibilmente, dato che di tale notifica la scrivente avvocatura non risulta al corrente), ma tale notifica è evidentemente nulla in quanto *“la notifica del decreto ingiuntivo, la quale produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale e fa scattare la decorrenza del termine per l'opposizione, sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'amministrazione dello stato deve essere a questa notificato presso l'avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 144 c. p. c. ed 11 r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611”*; Cass. civ. Sez. Unite, 12-05-2005, n. 9938; Cass. civ., sez. III, 14/05/1990, n.4143.

L'iter logico seguito dal Tribunale, che non tiene conto dei peculiari rapporti fra amministrazione e Avvocatura dello Stato, va d'altronde a legittimare pratiche dirette ad impedire una adeguata tutela degli interessi dell'amministrazione e in generale del pubblico erario.

È infatti sufficiente per ricorrenti poco avvezzi all'osservanza delle regole della correttezza e buona fede effettuare una doppia notifica, la prima irrituale presso gli uffici dell'amministrazione e la seconda, pochi giorni dopo, presso l'avvocatura, per impedire alla difesa erariale la tempestiva opposizione.

D'altronde il giudicante, preso atto della tempestività dell'opposizione in riferimento alla data di notifica presso l'avvocatura, avrebbe quantomeno dovuto valutare la invalidità della notifica del detto decreto, in quanto eseguita direttamente all'amministrazione, ai sensi dell'art. 650 c. p. c.,

L'art. 650 cpc, lì dove prevede l'opposizione tardiva, va infatti interpretato, anche alla luce della ratio sottesa alla pronuncia della Consulta 20 maggio 1976, n. 120, nel senso che *“la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, come*

conseguenza del vizio della sua notificazione, è implicita nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato direttamente all'Amministrazione, anzichè presso la competente Avvocatura dello Stato domiciliataria ex legge ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, in quanto tale fatto implica la dimostrazione dell'ovvio collegamento e del nesso di causalità tra tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo e vizio della notificazione (in tal senso **Cass. civ. Sez. II, 27-01-1995, n. 992**)

Analogamente **Cass. civ. Sez. I, 10 gennaio 1996, n. 147** “*Allorché il decreto ingiuntivo abbia quale destinatario un Ente per il quale sia previsto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la "tempestiva conoscenza", quale richiesta dall'art. 650 c.p.c., ai fini dell'opposizione tardiva, non si realizza con la notifica del decreto direttamente all'Amministrazione. In tal caso deve infatti presumersi il difetto di detta conoscenza*”.

La prova dell'impossibilità di proporre opposizione nei 40 giorni dalla notifica del decreto all'amministrazione è d'altronde implicita nel fatto stesso che l'avvocatura dello Stato (unico organo competente all'impugnazione) non era minimamente a conoscenza della detta notifica. Va aggiunto che i tempi tecnici connessi alla protocollazione e al riparto di competenze all'interno dell'ente non permettono di istruire nei termini la pratica. Ciò anche per la mancata attività di coordinamento da parte dell'avvocatura dello stato che, quando viene alla stessa notificato un atto (come imporrebbe la legge....), effettua una attività di coordinamento individuando i singoli uffici competenti e chiedendo specificamente agli stessi le informazioni e i documenti ritenuti utili per la difesa.

Proprio tale attività è mancata nel caso di specie per la nullità della notifica (presuntivamente) effettuata direttamente presso il Ministero sì che imputare alla PA il ritardo e scaricare sulla stessa le conseguenze di un vizio della notifica dell'atto imputabile a controparte appare chiaramente elusivo della ratio sottesa alla previsione delle speciali modalità di difesa delle amministrazioni pubbliche.

Nel merito la pretesa azionata in via monitoria è poi infondata.

Il personale ATA, transitato dagli EE.LL. allo Stato comparto scuola, è infatti soggetto dal 1/1/2000 alla disciplina del relativo CCNL che prevede, al pari della normativa pattizia degli EE.LL. di provenienza, la corresponsione di specifici compensi accessori dotati della medesima causale di quelli precedentemente corrisposti in base alla contrattazione degli EELL, sì che l'accoglimento della pretesa del ricorrente si sostanzierebbe in una inammissibile duplicazione della stessa posta retributiva, oltre che rivelarsi ingiustificata alla stregua della disciplina contrattuale.

Ricostruendo l'iter normativo del passaggio del personale ATA dagli enti locali allo Stato, l'accordo ARAN, siglato il 20/7/2000 (che disciplina le modalità del passaggio) prevede che cessa di applicarsi dal 1/1/2000 il CCNL degli EE.LL. e Regioni 1998/2001 e che dalla stessa data si applica il CCNL 26/5/1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio con le eccezioni previste dagli articoli successivi.

Detto personale, pertanto, svolge le funzioni e le mansioni previste per ogni profilo professionale dal suddetto contratto comparto scuola (co. 3) .

Il successivo art. 3 disciplina l'inquadramento economico relativamente alle posizioni stipendiali corrispondenti alle qualifiche professionali del comparto scuola, costituito da stipendio, retribuzione individuale di anzianità nonché per quelli che ne fossero provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4 co. 3 CCNL 16/7/1996 degli EE.LL , e dalle indennità previste dall'art. 37 co. 4 e co. 1 lettera d del CCNL 6/7/95 degli EE.LL. (doc. 2).

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 di cui sopra, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Non solo, ma detto personale ha mantenuto l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31/12/99 se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

La pretesa azionata con il decreto ingiuntivo è stata avanzata ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL Enti Locali 1998/2001, (doc. 3). Va precisato che dette indennità sono previste e corrisposte in ragione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività al fine di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia degli Enti “ *omissis* mediante la realizzazione di piani di attività *omissis*pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo” (art.17 – co. 1).

Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi... ecc. (art. 17 co. 2 lett. A); per il

pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno ecc.....(art. 17 co. 2 lett. d).

Parallelamente anche la normativa del comparto scuola disciplina l'erogazione di compensi accessori al personale docente e ATA.

A seguito dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche si è determinata la necessità di disciplinare la gestione amministrativo contabile delle attività e funzioni anche con riferimento ai compensi del relativo personale (art. 1-2 del D. n. 44 del 2001 doc. 4).

Sinteticamente si rammenta che ogni Istituzione scolastica deve elaborare un Piano dell'Offerta Formativa (POF), che definisce il complesso delle attività curriculari, integrative, extracurriculari, di sostegno che la scuola svolge nel corso dell'anno scolastico per la realizzazione degli obiettivi didattico – educativi .

Il personale della scuola deve essere utilizzato, quindi, per il conseguimento degli obiettivi del POF e la relativa contrattazione, che individua modalità e criteri che garantiscano un impiego efficace ed equilibrato del personale da assegnare alle varie attività, tiene conto anche delle competenze degli organi collegiali della scuola e del Dirigente Scolastico nonché delle previsioni del CCNL.

Detto contratto definisce gli obblighi di lavoro:

- del personale docente, articolati in attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento (artt. 26 e 27);
- del personale ATA (artt. da 44 e 60), che concorrono al conseguimento degli obiettivi del POF per la parte funzionale all'organizzazione dei servizi e alla realizzazione delle attività programmate della scuola in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

Nel rispetto delle previsioni del CCNL si definisce la contrattazione integrativa di ogni Istituto, che individua le modalità e i criteri di utilizzazione del personale, l'assegnazione dei compiti del profilo, degli incarichi specifici e delle attività aggiuntive, nonché di organizzazione e prestazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola, di partecipazione alle attività di formazione.

In particolare, gli incarichi specifici comportano l'assunzione di responsabilità e/o lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli previsti nel profilo.

L'individuazione di detti incarichi compete al Direttore dei Servizi generali e amministrativi e il contratto stabilisce le modalità dei criteri di assegnazione e l'entità dei compensi.

Tutte le attività funzionali e strumentali alla realizzazione del POF danno luogo a diversi articolati compensi a carico del "fondo di istituto" (FIS), nel quale confluiscono, oltre alla dotazione di base, assegnata ad ogni scuola con i parametri di cui all'art. 82 del CCNL, anche altri finanziamenti.

In definitiva, il contratto regola la distribuzione del fondo e definisce i compensi, stabilendo cioè come e quanto retribuire le attività aggiuntive e i progetti attivati, ma non individua chi va retribuito (l'individuazione è fatta successivamente mediante lettera di incarico).

Il personale ATA può accedere al fondo di istituto secondo le modalità e i criteri dettati dall'art. 86 del CCNL comparto scuola sottoscritto 24/7/2003.

E' di tutta evidenza quindi che il personale ATA, transitato dagli EE.LL. allo Stato comparto scuola, è soggetto dal 1/1/2000 alla

disciplina del relativo CCNL che prevede, al pari della normativa pattizia degli EE.LL. di provenienza, la corresponsione di compensi accessori, che per loro natura possono essere e sono aleatori, in quanto condizionati nel come e nel quanto alla disponibilità finanziaria diversa da Istituto a Istituto e, anche per lo stesso Istituto, di anno in anno.

Non va dimenticato, infatti, che i parametri per la determinazione del FIS finalizzato a retribuire le prestazioni aggiuntive svolte dal personale della scuola sono definiti dall'art. 82 del suddetto contratto.

Il fondo è erogato al personale dal Consiglio di Circolo o di Istituto in ottemperanza alle delibere di adozione del POF e di approvazione del Piano annuale delle attività, effettuate dal Collegio dei Docenti e sulla base del Contratto Integrativo della singola istituzione scolastica.

Con il fondo vengono retribuite le attività di cui al citato art. 86 del CCNL, tra cui anche le prestazioni aggiuntive del personale ATA (per maggiori carichi di lavoro oltre l'orario, o richiedenti una intensificazione dell'impegno lavorativo), ecc...

Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, possono prevedersi compensi in misura forfetaria. Orbene, nel caso di specie, la pretesa del ricorrente è destituita di ogni fondamento in quanto il compenso accessorio collegato alla produttività non era certamente più quello previsto dal contratto degli EE.LL., dai cui ruoli era cessata al 31/12/99.

Del tutto influente ai fini della soluzione della presente controversia è quindi la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, invocata da parte ricorrente nella parte in cui prevede che "*La L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il personale*

degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge."

In aggiunta a quanto finora illustrato, già di per se sufficiente al rigetto della pretesa di controparte, va aggiunto che risulta evidente che la disposizione in questione prevede semplicemente che in sede di primo inquadramento retributivo successivo al trasferimento debba essere corrisposta una retribuzione complessiva pari a quella precedentemente pattuita (divieto di modifica in peius) e non già che debbano essere mantenute le singole indennità, cumulandole con quanto successivamente percepito in virtù dei CCNL Scuola. Peraltro parte ricorrente non prova in modo alcuno di aver subito un decremento retributivo complessivo nel passaggio allo Stato, circostanza che si contesta espressamente.

Inoltre fra le indennità cui si riferisce non può essere ricompresa l'indennità di produttività, o per utilizzare una terminologia corretta, quanto erogato ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL Enti locali 1999-2001, trattandosi di compenso non già fisso, bensì parametrato a fattori, obiettivi ed elementi non presenti nell'ambito della successiva contrattazione collettiva e comunque sostituita dagli specifici istituti retributivi sopra illustrati.

PQM

“Voglia l'adita Corte di Appello annullare e/o riformare l'impugnata sentenza ed in ogni caso accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti rigettando l'avversa pretesa; con vittoria di spese ed onorari”.

Ai fini fiscali si dichiara che la causa è esente

Si deposita:

1.sentenza impugnata